

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO
OPERATIVO AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DA PARTE DELL'IPI
IN MATERIA DI GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI
FINANZIATI CON IL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE

La presente convenzione regola i rapporti tra:

- **Il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo**, già appartenente al Ministero dell'Economia e delle Finanze codice fiscale n. 80415740580, ora del **Ministero dello Sviluppo Economico**, in prosieguo denominato DPS, con sede in Roma, Via Sicilia 162, rappresentato dal Dr. Vincenzo Donato, Direttore Generale del "Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione" in attuazione della direttiva emanata dal Capo del Dipartimento in data 22 dicembre 2006
 - **l'Istituto per la Promozione Industriale**, in prosieguo denominato anche IPI, ovvero Istituto, codice fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Maresciallo Pilsudski, 124, in persona del Direttore Generale, Dr. Andrea Vecchia, in forza dei poteri conferiti dallo Statuto,
 - entrambi di seguito denominati anche, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti;
- a) considerato che il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ha istituito il Ministero dello Sviluppo economico a cui sono state trasferite le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;
- b) considerato che per effetto del mutato assetto istituzionale, dall'anno finanziario 2007, il Fondo aree sottoutilizzate sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e riferito al centro di responsabilità amministrativa del DPS, il quale, ai sensi dell'art. 1, co. 2, del richiamato d. l. n. 181/06, continuerà a svolgere le funzioni di programmazione, allocazione, gestione, verifica, valutazione e rendicontazione già esercitate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) considerato che, in conseguenza di tale nuovo assetto, che vede concentrati in un unico

Dele AB *W*

soggetto istituzionale poteri e funzioni, aumenta la responsabilità del DPS in ordine alla capacità di:

- valutare i fabbisogni finanziari e le conseguenti scelte allocative del Fondo;
 - vigilare sull'impiego delle risorse e assicurare i necessari trasferimenti,
 - intervenire per il superamento dei limiti operativi che condizionano il buon andamento degli investimenti,
 - coordinarsi con le esigenze di finanza pubblica e con la funzione di governo di quest'ultima;
- d) considerate le esigenze di coordinamento operativo e di integrazione informativa circa le modalità di programmazione e utilizzo dei Fondi comunitari, anche a seguito del principio di programmazione unitaria sancito nel Quadro strategico nazionale 2007-2013;
- e) considerato che l'attuale sistema di conoscenza e controllo dei flussi finanziari e degli stati di realizzazione dei programmi finanziati necessita di interventi migliorativi tali da mettere in condizione il DPS di esercitare efficacemente le funzioni di cui alle precedenti lettere c) e d) e da ridurre gli sfasamenti temporali tra rilevazione delle criticità e azioni correttive, assicurando non ridondanza dei sistemi e utilizzazione delle informazioni da parte dei soggetti attuatori;
- f) considerato che l'azione di miglioramento del sistema e di reingegnerizzazione dei processi ha come obiettivo intermedio la valutazione dell'andamento della spesa e dell'avanzamento della realizzazione dei programmi finanziati ai fini della riprogrammazione delle risorse prevista nel corso dell'anno 2010.
- g) considerata la direttiva del Capo del DPS del 5 dicembre 2006, con la quale viene istituito un apposito gruppo di progetto con il compito di effettuare uno studio di prefattibilità e/o la progettazione preliminare di un sistema informativo integrato per aumentare la capacità di governo del Fondo aree sottoutilizzate e il coordinamento informativo con le modalità di monitoraggio dei Fondi strutturali comunitari;
- h) considerata la direttiva del Capo del DPS del 22 dicembre 2006, che individua specifiche risorse da destinare alle finalità di cui alle precedenti lettere c), d), e) ed f);
- i) considerato che l'IPI, associazione riconosciuta che svolge la propria attività sulla base degli indirizzi e sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico - giusta l'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e l'articolo 2 del proprio Statuto - in conformità con le proprie finalità istituzionali, supporta le funzioni del predetto Ministero

- prestando consulenza ed erogando servizi di assistenza tecnica sulle attività promosse, coordinate o gestite dal Ministero medesimo, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto;
- j) considerati gli indirizzi formulati dal Ministro dello Sviluppo Economico, trasmessi con nota del 22 novembre 2006, per l'elaborazione del programma di attività dell'IPI, che prevedono per l'Istituto lo svolgimento di una funzione di supporto specifico per le attività istituzionali del DPS;
 - k) considerato che il DPS si trova nella necessità di avvalersi di una qualificata assistenza per realizzare quanto indicato nelle precedenti lettere c) d) ed e);
 - l) considerato, altresì, che l'IPI è in possesso di una competenza ad elevato contenuto specialistico per ciò che concerne la materia di cui trattasi;
 - m) considerato, inoltre, che il rapporto che lega l'IPI ed il Ministero dello Sviluppo Economico soddisfa i requisiti in virtù dei quali è possibile individuare nell'IPI medesimo il soggetto istituzionale cui affidare direttamente la realizzazione delle predette attività;
 - n) considerato che l'art. 34 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'IPI, approvato dal MAP con proprio decreto del 20 aprile 2005 previo assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilisce le modalità cui attenersi per la realizzazione di attività aggiuntive a quelle indicate dai programmi pluriennali di attività ex legge 311/04;

TUTTO QUANTO SOPRA CONSIDERATO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Narrativa

1. I "considerato" di cui in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, nel seguito denominata Convenzione.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Con la Convenzione il DPS affida all'IPI, che accetta, l'incarico di fornire assistenza tecnica e supporto operativo per la gestione ed il controllo delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, nel quadro della programmazione e della gestione unitaria con i Fondi Strutturali, per il periodo 2007-2015.

In tale ambito, l'IPI si impegna a fornire ai competenti uffici delle diverse Strutture del DPS l'assistenza tecnica ed il supporto operativo per lo svolgimento delle seguenti attività:

- reingegnerizzazione dei processi amministrativi e delle modalità tecniche di gestione, monitoraggio e controllo sull'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo aree sottoutilizzate e per l'assegnazione ed il trasferimento delle relative risorse;
 - progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di un sistema informativo integrato finalizzato ad un efficace governo del Fondo aree sottoutilizzate;
 - valutazione della realizzazione degli interventi e dell'andamento della relativa spesa, anche attraverso analisi e studi specifici, finalizzata all'adozione di opportune modifiche alle procedure per aumentare l'efficacia della programmazione finanziaria.
2. Le Parti convengono che le attività che l'IPI dovrà svolgere in relazione agli interventi sopra individuati saranno formalizzate attraverso programmi operativi annuali che potranno prevedere, qualora ritenuto utile tra le parti, che personale incaricato dall'IPI possa svolgere le predette attività anche presso gli uffici del DPS, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'IPI.

ARTICOLO 3

Programmazione delle attività e Responsabili delle stesse

1. I programmi operativi annuali di cui all'articolo precedente, saranno concordati tra le Parti entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. Tali programmi prevederanno l'indicazione degli obiettivi operativi e il dettaglio delle attività da realizzarsi a favore delle strutture del DPS, nonché l'indicazione dei relativi costi, suddivisi tra spesa per personale e acquisizione di beni e servizi. In sede di prima applicazione, il programma operativo per l'anno 2007 sarà concordato e approvato entro il 28 febbraio 2007.
2. Sullo svolgimento di ciascun programma operativo annuale l'IPI presenterà una relazione insieme alla rendicontazione di cui al successivo articolo 5. Su di essa è acquisito il conforme avviso su congruità e qualità delle attività svolte da parte delle strutture del DPS che se ne saranno avvalse.
3. Il Direttore Generale dell'IPI e il Direttore generale del Servizio dipartimentale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione, per l'attuazione della presente

Convenzione, possono delegare un proprio rappresentante dandone formale comunicazione all'altra Parte.

ARTICOLO 4

Durata della Convenzione e modifiche della stessa

1. La Convenzione ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007, ovvero, se successiva, dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti dell'atto di approvazione della Convenzione e di assunzione del relativo impegno di spesa, fino al 31 dicembre 2010, ovvero fino al completamento delle erogazioni del corrispettivo dovuto per le attività svolte dall'IPI. Il predetto termine potrà essere prorogato, una o più volte, previo accordo tra le Parti.
2. Qualora sopravvengano disposizioni legislative a modifica, anche parziale, degli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, che regolano la materia oggetto della Convenzione, o variazioni del corpus normativo che regola le attività ed il funzionamento dell'IPI, tali da rendere necessario modificare le attività previste dalla Convenzione, la durata e l'oggetto della Convenzione stessa potranno essere adattati in relazione alle nuove disposizioni.
3. In caso di riduzione della durata della Convenzione, per quanto sopra previsto, il DPS sarà tenuto al rimborso dei costi e delle spese relative alle prestazioni regolarmente eseguite dall'IPI ed agli impegni da questi assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nella Convenzione.
4. Ogni e qualsiasi modifica e/o integrazione della Convenzione dovrà essere consensuale e risultare da atto scritto, alla quale forma le Parti attribuiscono carattere essenziale.

ARTICOLO 5

Corrispettivo e modalità di erogazione

1. Il DPS verserà all'IPI per le attività previste nella Convenzione, un importo massimo pari a 7,95 milioni di euro, complessivamente riferito all'oggetto e alla durata della Convenzione, ad integrale rimborso dei costi e delle spese per il servizio prestato in esecuzione della Convenzione, nonché delle relative spese generali e di sviluppo nella misura indicata al successivo comma 2.
2. Il corrispettivo annuale, per l'importo definito nel relativo programma operativo, sarà

erogato con le seguenti modalità:

- il 60% entro il 31 gennaio di ogni anno, ad eccezione dell'annualità 2007 per la quale avverrà entro il 31 marzo;
 - la differenza tra il totale delle spese sostenute nell'anno, risultante dalla rendicontazione di cui al successivo articolo, e quanto corrisposto con la prima rata, sarà erogata a seguito di approvazione della stessa rendicontazione e della relazione di cui all'articolo 3 sulle attività svolte.
3. Relativamente alle spese generali e di promozione, formazione interna, ricerca e sviluppo, l'importo, sarà determinato conformemente al disposto del citato art. 34 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'IPI.

ARTICOLO 6

Relazioni sulle attività svolte e rendicontazioni

1. L'IPI dovrà presentare una relazione sulle attività svolte e una rendicontazione delle spese effettuate con riferimento a ciascuna annualità.
2. La rendicontazione, nella rappresentazione delle spese sostenute, dovrà conformarsi alla previsione programmatica di impiego delle risorse indicata nel programma operativo annuale di cui all'art. 2.
3. La rendicontazione dovrà indicare dettagliatamente le spese sostenute e dovrà essere accompagnata dalla trasmissione di idonea documentazione attestante l'effettivo pagamento delle spese fatturate (n. fattura, data, fornitore, oggetto e importo).
4. Per quanto attiene le spese del personale (riferite esclusivamente per competenza al periodo oggetto delle rendicontazioni), comprensive delle missioni, le stesse saranno illustrate in tabelle riepilogative. Tali tabelle preciseranno il numero dei dipendenti impegnati nelle attività previste dalla Convenzione e la loro relativa qualifica.
5. Tutta la documentazione sarà certificata da apposita dichiarazione effettuata dal Presidente dell'IPI e dal Presidente del Collegio dei Revisori, così come previsto dall' art. 43 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'IPI.
6. L'erogazione degli importi, di cui sopra, avverrà con accredito a favore di IPI sul c/c numero 7016.53, ABI 01030 CAB 03217 del Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 19, Viale Parioli 142, Roma.

ARTICOLO 7

Diritto di recesso

1. Fermo restando la previsione di cui all'art. 4, il DPS ha facoltà di recedere dagli impegni assunti con la Convenzione nei confronti dell'IPI, qualora sopravvengano, nel corso di svolgimento delle attività, fatti o provvedimenti che rendano oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.
2. In tal caso sarà riconosciuto all'IPI il corrispettivo per le attività effettivamente eseguite e per gli impegni eventualmente assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nella Convenzione.

ARTICOLO 8

Risoluzione anticipata

Qualora, a giudizio di entrambe le Parti, l'oggetto della Convenzione fosse ritenuto superato o si ritenessero più opportune altre forme di collaborazione, la Convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente.

ARTICOLO 9

Riservatezza

1. Tutta la documentazione e le informazioni di cui l'IPI verrà in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione dovranno essere considerate riservate.
2. Gli elaborati originali redatti, i prodotti informatici, i documenti progettuali, le relazioni, la documentazione reperita e sistematicamente organizzata e raccolta in attuazione della Convenzione resteranno di proprietà esclusiva del DPS. E' fatto divieto all'IPI di utilizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopracitate, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti.

ARTICOLO 10

Definizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia nascente dalla Convenzione sarà risolta da un collegio di tre arbitri rituali. Ciascuna delle Parti designerà un arbitro, ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ.. I due arbitri così designati, a loro volta, designeranno il terzo che avrà funzione di Presidente; in casi di loro disaccordo ovvero in caso di mancato accordo entro quindici giorni dalla loro

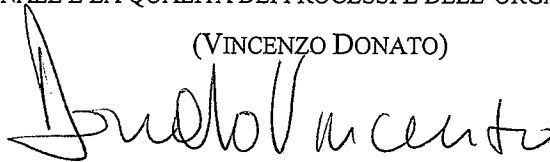
designazione, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente del Consiglio di Stato. Questi nominerà anche quello degli arbitri che una parte non avrà designato entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'atto di designazione notificato dall'altra parte.

2. Il Collegio avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto. Saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma i procedimenti giudiziari e le questioni che per loro natura non siano suscettibili di essere compromessi in arbitrato.

per il **DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO**

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO DIPARTIMENTALE PER GLI AFFARI GENERALI E CONTABILI, IL
PERSONALE E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE

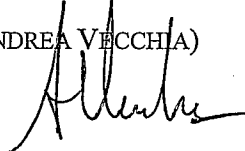
(VINCENZO DONATO)



per l'**ISTITUTO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE**

IL DIRETTORE GENERALE

(ANDREA VECCHIA)



28 DIC. 2006

